



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.-113**

L'anno 2022 il giorno 22 del mese di agosto la sottoscritta Tartaglia Chiara in qualità di Direttore della Direzione Politiche Dello Sport E The Ocean Race, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.L. "RILANCIO" N. 34/2020 CONV. IN L. 77/2020, DEL RAPPORTO CONTRATTUALE IN ESSERE CON L'A.S.D. GS ARAGNO CONCESSIONARIA DELL'IMPIANTO NATATORIO "I DELFINI" SITO IN GENOVA, VIA PRA' N. 43B.

Adottata il 22/08/2022  
Esecutiva dal 22/08/2022

22/08/2022	TARTAGLIA CHIARA
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.- 113**

OGGETTO: PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.L. "RILANCIO" N. 34/2020 CONV. IN L. 77/2020, DEL RAPPORTO CONTRATTUALE IN ESSERE CON L'A.S.D. GS ARAGNO CONCESSIONARIA DELL'IMPIANTO NATATORIO "I DELFINI" SITO IN GENOVA, VIA PRA' N. 43B.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- in data 13 gennaio 2020 è stato sottoscritto tra il Comune di Genova e la A.S.D. GS Aragno, in conformità all'atto rep. n. 85 – Reg. 9/2019 stipulato in data 30/09/2019 tra il Comune di Genova e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con cui i citati Enti hanno modificato ed integrato la concessione demaniale marittima di cui agli atti reg. 802 rep. n. 4542 del 28/02/2008 e reg. n. 955, rep. n. 9085 del 04/03/2015, il contratto cron. 1 avente ad oggetto la concessione in gestione dell'impianto natatorio denominato "I Delfini", sito in Via Prà n. 43b;

- ai sensi dell'art. 3 del predetto contratto, la durata della gestione è quantificata in anni 30 a far data dall'01/01/2020 e quindi fino al 31/12/2049;

Considerato che:

- tra i devastanti effetti della pandemia, tuttora in atto, vi sono i danni subiti dai gestori degli impianti sportivi in seguito alla chiusura delle strutture imposta dalle Autorità per ridurre i contagi;

- in particolare, i Decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri hanno sospeso, in ambito sportivo, le competizioni sportive e le sedute di allenamento degli atleti all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;

- la predetta sospensione ovvero la loro limitata continuazione, nei casi previsti ed alle condizioni restrittive contemplate nei citati Decreti, ha condotto ad una ingente flessione degli introiti delle Società ed Associazioni Sportive, le quali hanno comunque dovute far fronte alle spese fisse, come, a titolo esemplificativo, le utenze, i canoni di concessione, le tasse e, in alcuni casi, i compensi per i vari collaboratori sportivi;

Preso atto che:

- al fine di sostenere le Società operanti in ambito sportivo colpite dagli effetti della pandemia e concessionarie di impianti pubblici, il D.L. c.d. "Rilancio" n. 34 convertito in L. 77/2020 ha previsto, all'art. 216, la possibilità per le parti di con-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

cordare la revisione dei rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite anche attraverso la proroga del rapporto;

Rilevato che:

- con nota del 02/04/2022 prot. 125611 del 04/04/2022, la Società concessionaria ha richiesto, a fronte della sospensione delle attività sportive dal marzo 2020 e delle gravi perdite all'uopo subite un prolungamento della concessione in essere ai sensi dell'art. 216 del D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020, al fine anche di poter rientrare dei costi straordinari sostenuti per la messa in sicurezza dei locali prevista dalla normativa antiCovid;
- con successiva comunicazione, pervenuta via mail il 20/04/2022, la Società concessionaria ha prodotto la documentazione attestante le perdite subite a causa della prolungata chiusura dell'impianto, durante i periodi dal 09/03/2020 al 13/06/2020 e dal 25/10/2020 al 24/05/2021, in ottemperanza alle misure restrittive imposte dalle Autorità per limitare i contagi da Covid;
- la Società ha peraltro dovuto far fronte, nonostante la sospensione delle attività, ai costi fissi di utenza ed alle spese inerenti i servizi di manutenzione, custodia e pulizia dell'immobile, cui la stessa ha comunque continuato a provvedere;

Rilevata, per quanto precede, la necessità di concedere un periodo di proroga contrattuale, tale da consentire il rientro di dette perdite ed il ripristino dell'equilibrio economico-contrattuale alterato in seguito agli effetti delle citate misure restrittive, con ciò dando applicazione all'art. 216 del D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020;

Ritenuto congruo, alla luce della prolungata chiusura dell'impianto e della conseguente interruzione, durante il periodo di chiusura, degli effetti del contratto in essere con l'A.S.D. GS Aragno, nonché delle inevitabili ripercussioni economiche di tale interruzione, protrattesi anche nell'anno 2021 e con presumibili effetti negativi in quello in corso, sulle entrate della predetta Società, un periodo di prolungamento di anni tre, volto a consentire il riequilibrio economico-contrattuale di cui sopra;

Ritenuto, conseguentemente, di prolungare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020 il contratto in essere con l'A.S.D. GS Aragno, avente ad oggetto l'affidamento della gestione dell'impianto natatorio sito in Genova, Via Prà n. 43b, per la durata di anni 3 a far data dall'01/01/2050 al 31/12/2052 e di approvare l'allegato schema di addendum contrattuale da sottoscrivere con la Società concessionaria;

Visti:

- gli artt. 107, 179, 183 e 153 comma 5, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova approvato con delibera del C. C. n. 72 del 12.06.2000 e modificato con delibera C.C. 116 del 13.12.2005;
- gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 D.Lgs 165 del 30.3.2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente Regolamento in materia di impianti sportivi;
- il D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020, art. 216;

**IL DIRETTORE  
DISPONE**

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) di prolungare alle vigenti condizioni, ai sensi dell'art. 216 del D.L. Rilancio n. 34/2020 conv. in L. 77/2020, il contratto in essere con l'A.S.D. GS Aragno avente ad oggetto la concessione in uso dell'impianto natatorio "I Delfini" sito in Via Prà n. 43b, Genova, per un periodo di tre anni a far data dall'01/01/2050 fino al 31/12/2052;
- 2) di approvare, per l'effetto, lo schema di addendum integrativo del citato contratto da sottoscrivere con la Società concessionaria;
- 3) di demandare a successivo provvedimento l'accertamento dei canoni dovuti dal gestore durante il periodo di prolungamento contrattuale;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;
- 5) di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Direttore  
Ing. Chiara Tartaglia

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

**DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE**

**A cronologico n.  
del /0 /2022**

**CONTRATTO PER IL PROLUNGAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO "I DELFINI" SITO IN VIA PRA'  
N. 43 B- 16157 GENOVA**

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno .del mese di in Genova,  
il Comune di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi, 9 cap. 16124, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dall'Ing. Chiara Tartaglia, nata a Savona il 30/09/1974, nella sua qualità di Direttore della Direzione Politiche dello Sport, domiciliato per la carica in Via Di Francia n. 1 – 16149 Genova

e  
la A.S.D. GS Aragno, con sede in Via Prà n. 43B - Genova – cap.16157 – C.F./P. IVA 03056220100, per brevità di seguito detta anche Concessionario, rappresentata dal Signor , nato a il , residente in , nella sua qualità di Presidente;

Con il presente atto le parti convengono l'integrazione, in conformità a Determinazione Dirigenziale n. 2022-195.0.0- del , del contratto cron. 1 stipulato in data 13/01/2020 con la A.S.D. GS Aragno con validità 30 anni dall'01/01/2020

**PREMESSO CHE:**

- in data 13 gennaio 2020 è stato sottoscritto tra il Comune di Genova e la A.S.D. GS Aragno, in conformità all'atto rep. n. 85 – Reg. 9/2019 stipulato in data 30/09/2019 tra il Comune di Genova e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con cui i citati Enti hanno modificato ed integrato la concessione demaniale marittima di cui agli atti reg. 802 rep. n. 4542 del 28/02/2008 e reg. n. 955, rep. n. 9085 del 04/03/2015, il contratto cron. 1 avente ad oggetto la concessione in gestione dell'impianto natatorio denominato "I Delfini", sito in Via Prà n. 43b;

- ai sensi dell'art. 3 del predetto contratto, la durata della gestione è quantificata in anni 30 a far data dall'01/01/2020 e quindi fino al 31/12/2049;

- a seguito della situazione di emergenza sanitaria da "Covid 19" verificatasi nel Paese a far data dal mese di marzo 2020, sono stati adottati numerosi provvedimenti alcuni dei quali hanno imposto la chiusura delle attività sportive, in modo da evitare il diffondersi della malattia, mentre altri sono volti ad alleviare le conseguenze economiche dovute alla chiusura di dette attività;

- a tal fine, il D.L. n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", pubblicato in data 19/05/2020, convertito in L. 77/2020, ha disposto, all'art. 216, comma 2:

*"2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto. ";*

- con nota del 02/04/2022 prot. 125611 del 04/04/2022, la Società concessionaria ha richiesto, a fronte della sospensione delle attività sportive dal marzo 2020 e delle gravi perdite all'uopo subite un prolungamento della concessione in essere ai sensi dell'art. 216 del D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020, al fine anche di poter rientrare dei costi straordinari sostenuti per la messa in sicurezza dei locali prevista dalla normativa antiCovid;

- - con successiva comunicazione, pervenuta via mail il 20/04/2022, la Società concessionaria ha prodotto la documentazione attestante le perdite subite a causa della prolungata chiusura dell'impianto, durante i periodi dal 09/03/2020 al 13/06/2020 e dal 25/10/2020 al 24/05/2021, in ottemperanza alle misure restrittive imposte dalle Autorità per limitare i contagi da Covid;

- la Società ha peraltro dovuto far fronte, nonostante la sospensione delle attività, ai costi fissi di utenza ed alle spese inerenti la manutenzione, custodia e pulizia dell'immobile, incumbenti cui la stessa ha comunque continuato a provvedere;

- alla luce della documentazione prodotta dal concessionario, si considerano sussistenti i requisiti per il prolungamento ai sensi dell'art. 216, D.L. Rilancio n. 34 conv. in L. 77/2020 , alle condizioni vigenti, del contratto cron. 1 sottoscritto il 13/01/2020 in essere con la A.S.D. GS Aragno. fino alla durata di 3 anni a decorrere dal 31/12/2049, data di scadenza della vigente concessione.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le parti, come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

ART. I) Il Comune di Genova e la A.S.D. GS Aragno convengono l'integrazione, secondo i termini e le modalità di seguito indicati, del contratto .cron. 1 del 13/01/2020 avente ad oggetto la concessione in gestione dell'impianto natatorio "I Delfini" sito in Via Pra' n. 43 b – 16157 Genova:

**ART. 3BIS – Durata del prolungamento contrattuale.**

1. Il prolungamento della concessione in gestione dell'impianto ha durata per un periodo di anni 3 (tre) a partire dall'01/01/2050 fino al 31/12/2052 alle condizioni di cui al contratto cron. 1 sottoscritto in data 13/01/2020 avente ad oggetto la gestione dell'impianto natatorio sito in Genova, Via Prà n. 43 b– 16157 Genova.

ART. II) Le parti si danno atto che rimangono fisse ed invariate le restanti condizioni contrattuali di cui al contratto cron. 1 del 13/01/2020 avente ad oggetto l'affidamento della concessione in gestione dell'impianto natatorio sito in Genova, Via Prà n. 43B – 16157 Genova.

ART. III) Tutte le spese riconducibili alla sottoscrizione del presente atto restano a carico del concessionario, che vi si obbliga.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Letto confermato e sottoscritto.

Genova, /0 /2022

Per il Comune

Per il Concessionario

Il Direttore Ing. Tartaglia

Il Presidente